

REGOLAMENTO ELETTORALE
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELLE CARICHE SOCIALI
DELL'“ASSOCIAZIONE LA CHIOCCIOLINA APS” - ENTE DEL TERZO SETTORE

ART. 1
Premessa

Il presente documento si compone di 15 articoli ed è considerato regolamento interno all'Associazione; ha funzione di coordinare le operazioni elettorali relative all'elezione del Consiglio Direttivo e delle Cariche Sociali ad integrazione di quanto espresso nello Statuto Sociale ed in conformità alla nuova normativa vigente alla luce della Riforma del Terzo Settore.

ART. 2
Indizioni delle Elezioni

1. Ai sensi dell'Art. 12.3 dello Statuto, e fatta salva l'eventualità di elezioni anticipate del Consiglio Direttivo, le cariche sociali hanno una durata di tre anni.
Tale arco temporale viene di seguito denominato “mandato”.
2. I Consiglieri sono tutti rieleggibili.
3. L'eventualità di anticipazione delle elezioni di cui al comma 1 può manifestarsi nei due seguenti casi:
 - a. A seguito di voto di sfiducia dei Consiglieri al Presidente o per altro motivo che renda vacante la carica di Presidente;
 - b. Qualora venisse a mancare un numero di consiglieri superiore alla metà o che comunque riduca il numero degli stessi al di sotto della soglia minima di cinque;
4. Anche se la scadenza formale del mandato viene posta al 31 Dicembre del terzo anno, le cariche cesseranno anticipatamente il giorno stesso delle nuove elezioni che potranno essere calendarizzate fino a 45 giorni prima della scadenza. In ogni caso almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo uscente convocherà, per il tramite del Segretario, l'Assemblea per le elezioni alle cariche sociali (di seguito denominata “Assemblea elettiva”) fissandone il giorno, l'ora ed il luogo.
5. Come previsto dallo Statuto Associativo:
 - a. All'Assemblea elettiva spetterà la sola elezione del Consiglio Direttivo.
 - b. Al neoeletto Consiglio Direttivo spetterà di eleggere a sua volta, tra i consiglieri stessi, Presidente e Vicepresidente dell'Associazione ed assegnare l'incarico di Segretario. Tutte queste figure sono rieleggibili senza limiti di mandati.
6. Tutte le operazioni di voto e di spoglio per le elezioni del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea e per le elezioni delle altre Cariche Sociali da parte del nuovo Consiglio Direttivo eletto, dovranno svolgersi esclusivamente nel giorno indetto per le elezioni, nell'arco della stessa giornata e con le modalità previste nei successivi articoli.
7. L'Assemblea elettiva sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto, ovvero in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
8. Se la medesima Assemblea dei Soci “elettiva” dovesse prevedere anche altri punti all'O.d.G., le elezioni dovranno comunque essere al primo punto.
9. Ai sensi dell'Art.17 dello Statuto, qualora si ritenesse opportuno e su approvazione della maggioranza dei voti validi, é facoltà dell'Assemblea, richiedere la nomina di un eventuale

organo di controllo monocratico.

10. Presiederà l'Assemblea elettiva il Presidente dell'Associazione in carica (a prescindere dalla sua ricandidatura) o in sua assenza il Vicepresidente o altro membro del Consiglio uscente indicato dall'Assemblea stessa.

Art. 3 **Soci Elettori**

1. Sono soci elettori tutti i soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle quote sociali dovute all'Associazione prima dell'apertura dell'Assemblea elettiva.
2. Coloro che non abbiano ancora provveduto al pagamento della quota sociale dell'anno solare precedente, dovranno regolarizzare la posizione saldando entrambe le annualità.
3. Il voto sarà precluso ai "soci junior" (soci tesserati minorenni, familiari di soci ordinari), ai semplici sostenitori non soci, nonché ai nuovi richiedenti che abbiano sottoscritto la domanda di iscrizione e pagato la quota, ma di cui il Consiglio Direttivo non avesse ancora deliberato l'ammissione ed il relativo inserimento nel libro dei soci in data antecedente quella delle elezioni.

Art. 4 **Soci Eleggibili**

1. Sono eleggibili i soci maggiorenni che, alla data di apertura dell'Assemblea elettiva, risultino in regola con il pagamento delle quote associative e che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti dai successivi commi del presente articolo.
2. Possono candidarsi ed essere eletti al Consiglio Direttivo esclusivamente i soci che, alla data dell'Assemblea elettiva, risultino iscritti all'Associazione da almeno un anno e abbiano partecipato in modo attivo e continuativo alla vita associativa nel medesimo arco temporale. Per "partecipazione attiva" vuole intendersi partecipazione alle assemblee, alle attività associative, ai gruppi di lavoro, ecc.
In ragione delle finalità associative e della storica configurazione dell'Associazione quale realtà rappresentativa delle persone sorde/ipoacusiche e delle loro famiglie, la candidatura alla carica di Consigliere è riservata ai soci che siano persone sorde/ipoacusiche ovvero familiari di persone sorde/ipoacusiche.
3. Infine non sono eleggibili alla carica di Consigliere i soci che:
 - a) ricoprano incarichi di componente degli organi direttivi di altre associazioni, enti o organizzazioni operanti nell'ambito della sordità o in settori ad essa connessi, qualora ciò possa determinare situazioni di conflitto di interessi con l'Associazione;
 - b) abbiano riportato, in Italia o all'estero, condanne penali definitive o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per i reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o per altri reati incidenti sulla moralità professionale, ovvero siano destinatari di provvedimenti di interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi di persone giuridiche e imprese.

Art. 5

Presentazione delle Candidature

1. I moduli per la presentazione delle candidature devono essere resi disponibili sul sito internet dell'Associazione e, su richiesta dell'interessato, trasmessi dalla Segreteria tramite posta elettronica.
Le candidature devono essere presentate al Presidente o al Segretario dell'Associazione, ovvero trasmesse mediante posta elettronica ordinaria con conferma di ricezione o tramite PEC, entro e non oltre il termine di quattordici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni. Le candidature presentate o pervenute oltre il suddetto termine sono irricevibili e non saranno prese in considerazione ai fini dell'ammissione alla procedura elettorale
2. L'elenco dei candidati ammessi ai sensi dell'articolo 4 viene affisso presso la sede dell'Associazione e pubblicato sui canali di comunicazione istituzionali, inclusi il sito internet e i profili social dell'Associazione, almeno una settimana prima della data fissata per le elezioni.
Le candidature sono riportate in ordine di anzianità associativa, individuata sulla base del numero di tessera, dal più basso al più alto.

Art. 6

Deleghe

1. Per le elezioni del Consiglio Direttivo, ogni socio elettore impossibilitato a partecipare personalmente all'Assemblea può conferire delega a un altro associato per farsi rappresentare. A ciascun associato non possono essere conferite più di due deleghe, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto.
2. La delega deve essere conferita per iscritto utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet dell'Associazione.
Il modulo può essere trasmesso all'Associazione mediante posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata (PEC), oppure consegnato dal delegato in sede di Assemblea.
In ogni caso, a pena di nullità della delega, deve essere allegata copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del socio delegante.
3. Potranno ottenere deleghe anche i membri del Consiglio Direttivo uscente e i candidati.
4. L'iscritto votante delegato riceverà le corrispondenti schede per l'espressione del voto.

Art. 7

Apertura e svolgimento dell'Assemblea Elettiva

1. Prima dell'apertura dell'Assemblea il Segretario ed il Presidente raccoglieranno le quote dei soci in fase di regolarizzazione.
Quindi procederanno a redigere la lista delle presenze degli aventi diritto e delle deleghe, corredata con le relative firme.
2. Successivamente il Presidente aprirà l'Assemblea chiedendo alla stessa di pronunciarsi in merito al numero di membri del Consiglio da eleggere (compresi in un numero dispari di minimo cinque e massimo undici - Art 12.2 Statuto).
Qualora il numero dei Consiglieri da eleggere fosse uguale al numero delle Candidature presentate, il Presidente dichiarerà eletto ad unanimità il nuovo Consiglio Direttivo e sospenderà l'Assemblea nelle modalità previste nel successivo Art. 10 del presente regolamento.

Nel caso che il numero dei candidati superi il numero dei Consiglieri da eleggere, il Presidente dichiarerà aperte le operazioni di voto e richiederà all'Assemblea la nomina di una Commissione Elettorale.

Art. 8

Commissione Elettorale, votazione e scrutinio

1. L'Assemblea, sentita la disponibilità dei presenti e qualora si renda necessario ai sensi del precedente articolo, provvederà a nominare una Commissione Elettorale, composta da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5) soci, che sarà preposta a svolgere le formalità relative alle elezioni ed allo scrutinio, assicurandone la corretta applicazione.
2. Non potranno far parte della commissione tutti gli associati che hanno presentato la propria candidatura.
3. Alla Commissione Elettorale il Segretario consegnerà la lista dei votanti, precedentemente redatta, per le verifiche e la distribuzione delle schede.
4. Le schede dovranno essere su moduli prestampati sui quali saranno riportati i nomi dei candidati all'interno di uno spazio adibito per esprimere il voto di preferenza.
5. Il voto sarà segreto e dovrà essere espresso in modalità chiara e inequivocabile, tracciando una croce sopra il nominativo.
6. Ciascun elettore potrà esprimere un voto per ogni candidato e fino a un massimo di preferenze pari al 40 % del numero dei candidati arrotondato per difetto.
Il numero delle preferenze che si potranno esprimere dovrà essere comunicato agli elettori con chiarezza dalla Commissione Elettorale prima delle votazioni e scritto utilizzando lavagna o schermo.
7. Si considereranno nulle le schede che non riporteranno alcuna preferenza o che riporteranno un numero di preferenze superiore a quello previsto.
8. Ogni elettore consegnerà la propria scheda ripiegata ad un membro della Commissione, che la riporrà nell'urna.
9. A scrutinio effettuato risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.
10. In caso di parità verrà eletto il socio con maggiore anzianità (numero di tessera più basso).
11. Oltre a tutte le operazioni elettorali anche i risultati della votazione e altre annotazioni utili verranno riportati sul verbale di Assemblea, a cura del Segretario uscente e controfirmato dal Presidente uscente.
Al verbale dovrà essere allegato l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione:
dovranno essere inoltre archiviate e conservate:
 - a) tutte le schede scrutinate ed assegnate;
 - b) tutte le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.

Art. 9

Ricorsi

1. Ogni ricorso o contestazione relativa alle operazioni elettorali deve essere presentato immediatamente alla Commissione Elettorale nel corso dell'Assemblea.
La Commissione, esaminata la contestazione, può respingerla con decisione motivata oppure sottoporla all'Assemblea Elettiva affinché questa si esprima sulla proposta di annullamento e di ripetizione della votazione oggetto del ricorso.
2. Dopo la proclamazione degli eletti non sarà più consentito ricorso alcuno.

Art. 10

Chiusura delle votazioni, proclamazione degli eletti e sospensione dell'Assemblea

1. Dichiarate chiuse le votazioni e completate le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale, o il Presidente dell'Assemblea nei casi di elezione unanime di tutti i candidati, procede alla proclamazione degli eletti e del nuovo Consiglio Direttivo.
Contestualmente, i consiglieri proclamati eletti sottoscrivono il modulo di accettazione della carica, predisposto dall'Associazione.
2. Successivamente, il Presidente uscente sospende l'Assemblea per consentire l'immediata convocazione del nuovo Consiglio Direttivo, che provvede al proprio interno all'elezione del Presidente e del Vicepresidente e alla nomina del Segretario.

Art. 11

Riunione del nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell'Associazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello Statuto, il nuovo Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e conferisce l'incarico di Segretario esclusivamente a uno dei consiglieri eletti.
A tal fine, sospesa l'Assemblea dei Soci, il neoeletto Consiglio Direttivo si riunisce immediatamente con il seguente ordine del giorno: "Elezione del Presidente, del Vicepresidente e conferimento dell'incarico di Segretario dell'Associazione".
L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avvengono mediante votazione a scrutinio segreto. Per ciascuna carica viene predisposta una scheda recante un unico spazio nel quale indicare il nominativo del candidato prescelto.
Per ogni votazione può essere espressa una sola preferenza.
2. Pertanto raccolte le candidature alla carica di Presidente, si procederà a votazione dello stesso con le modalità di cui sopra.
3. Proclamato il Presidente e raccolte le candidature a Vicepresidente si procederà a votazione dello stesso con le stesse modalità.
4. Proclamato anche il Vicepresidente si procederà, con voto palese, all'assegnazione della carica di Segretario che è sempre cumulata a quella di Tesoriere (salvo motivazioni specifiche normate dall'Art. 8 del Regolamento Interno).
5. La cumulabilità delle altre cariche è ammessa solo in via eccezionale e nei limiti di quanto espressamente previsto dall'Art. 12, Comma 4 dello Statuto.
6. Al termine delle operazioni, dopo aver redatto e letto il Verbale del Consiglio Direttivo con la proclamazione delle cariche sociali e indetto convocazione della successiva Assemblea del Consiglio Direttivo, il nuovo Presidente eletto scioglierà la riunione per riaprire l'Assemblea dei Soci.

Art. 12

Eventualità di carica vacante e/o revoca della carica nel corso del mandato

Nel caso si rendessero vacanti le cariche sociali nel corso del mandato triennale si dispone quanto segue:

1. **Qualora si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo** sarà chiamato a ricoprirlo quel Socio che alle elezioni era risultato il primo dei non eletti.
A prescindere dal momento di insediamento, la carica del Consigliere subentrato decadrà insieme alle altre alla scadenza del mandato triennale.
Non sarà pertanto necessario effettuare nuove elezioni.
Qualora non siano a disposizione soci candidati e non eletti alle ultime elezioni, il Consiglio Direttivo continuerà fino alla fine del mandato senza sostituire i Consiglieri vacanti.
Solamente nel caso che il numero dei Consiglieri rimasti in carica arrivi ad essere inferiore al numero minimo previsto dello Statuto all'Art.12, Comma 2, si dovrà procedere allo scioglimento anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato e procedere a nuove elezioni nelle modalità previste dall'Art.2 del presente Regolamento.
2. **Qualora il Consigliere da sostituire fosse il Segretario**, il Presidente dovrà indire una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per l'assegnazione della Carica vacante tra i Consiglieri stessi. Non sarà pertanto necessario effettuare nuove elezioni, neanche all'interno del Consiglio stesso trattandosi di semplice nomina da approvare a maggioranza palese.
3. **Qualora il Consigliere da sostituire fosse il Vicepresidente**, il Presidente dovrà indire una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo per l'elezione in seno al Consiglio di un nuovo Vicepresidente tra i consiglieri stessi. L'elezione dovrà avvenire per votazione segreta nelle modalità previste dall'Art.11 del presente regolamento.
4. **Qualora si rendesse vacante la carica di Presidente**, ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto, le funzioni verranno immediatamente assunte dal Vicepresidente che resterà in carica fino alla fine del mandato triennale.

Il nuovo Presidente subentrato è comunque obbligato a convocare una riunione del Consiglio Direttivo Straordinario entro 15 gg. In tale assemblea, prima ancora di eleggere un nuovo Vicepresidente per coprire la carica rimasta vacante nelle modalità prevista dal precedente comma, il Consiglio Direttivo dovrà votare a maggioranza la fiducia al neo Presidente per ratificare la nuova carica di Presidente e di rappresentante legale.

La votazione dovrà avvenire per votazione segreta nelle modalità previste dall'Art.11 del presente regolamento. Solo dopo tale ratifica si potrà eleggere il nuovo Vicepresidente tra i consiglieri stessi e nelle modalità previste dall'Art.11 del presente regolamento.

Delle nuove cariche si dovrà dare pubblicità ai terzi nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa vigente.

In alternativa a ratificare quanto sopra indicato, il Consiglio Direttivo, con la votazione a scrutinio segreto, ha la facoltà di “**sfiduciare**” il neo Presidente e convocare un'Assemblea Elettiva Straordinaria che anticiperà la fine del mandato di tutte le cariche sociali e del Consiglio medesimo con lo “**scioglimento anticipato rispetto alla scadenza naturale del mandato**”.

Pertanto si dovrà procedere a nuove elezioni nelle modalità previste dall'Art.2 del presente Regolamento. Il nuovo Presidente e le nuove cariche verranno ripristinate in base ai nuovi risultati elettorali.

Art. 13

Ripresa dei lavori dell'Assemblea dei Soci e Proclamazione della Cariche Sociali di Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Associazione

1. Dopo la riunione del Consiglio Direttivo, Il Presidente dell'Assemblea riprenderà i lavori e proclamerà ufficialmente all'Assemblea Elettiva le cariche sociali elette dal Consiglio Direttivo.
2. Dopo la proclamazione delle cariche sociali, il Presidente dell'Assemblea affronterà con i soci gli altri punti all' O.d.G., ovvero in mancanza di questi dichiarerà lo scioglimento della stessa.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Delle nuove cariche sociali proclamate dovrà essere immediatamente data la massima pubblicità e diffusione ai soci non intervenuti in Assemblea ed ai terzi, nelle modalità previste per legge.
Il sito web dell'Associazione e tutte le pagine e i canali "social" dovranno essere aggiornati in merito alle nuove cariche il prima possibile, e comunque non oltre il termine di trenta giorni.
2. Per quanto invece non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto dell'Associazione e alle norme vigenti in materia di Terzo Settore.

Art. 15

Pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 marzo 2019 e successivamente ratificato dall'Assemblea dei Soci del 7 aprile 2019, come risulta dal relativo verbale, del quale costituisce parte integrante. Esso entra in vigore dalla data della sua ratifica assembleare.
Il Regolamento è stato successivamente oggetto di aggiornamenti e modifiche approvati dall'Assemblea dei Soci. In particolare, è stato adeguato alle modifiche statutarie conseguenti alla trasformazione dell'Associazione in Organizzazione di Volontariato (ODV) in data 21 ottobre 2020 e, successivamente, in Associazione di Promozione Sociale (APS) in data 19 aprile 2026
2. Del presente regolamento è obbligatorio fare menzione in occasione di ogni convocazione di **Assemblea Elettiva**, pena l'annullabilità delle stesse elezioni.
3. Il presente regolamento potrà essere modificato solo nelle modalità previste dall'Art.29 del Regolamento Interno. Dopo ogni modifica il testo aggiornato dovrà essere pubblicato entro trenta giorni sul sito web dell'Associazione nell'apposita sezione "Atto Costitutivo, Statuto e Regolamenti".